

## **Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 1 del 16/01/2002 - rif.**

Determinazione n. 1 del 16/01/2002 - rif. legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

I dati riguardanti le imprese qualificate, contenuti nel Casellario informatico, relativi alle lettere da a) a d) dell'art.27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m. sono pubblici e sono inseriti, oltre che nel Casellario informatico, anche nell'elenco delle imprese qualificate su base regionale; relativi alle lettere da e) ad m) del citato art.27 sono riservati e tutelati e sono a disposizione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini della sua attività di vigilanza e controllo nonché per la verifica a campione di cui agli artt. 14, commi 2 e 3, e 16 del DPR 34/2000; relativi alle lettere da n) a t) del citato art.27 sono a disposizione delle stazioni appaltanti. Le imprese in possesso di attestazione di qualificazione per le quali si verificano variazioni dei requisiti di ordine generale di cui all'art.17, co.1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m., da esse posseduti alla data del rilascio delle attestazioni, devono inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici le comunicazioni in merito alle suddette variazioni entro trenta giorni dalla data del verificarsi delle variazioni stesse, essendo i ritardi nelle suddette comunicazioni o le mancate comunicazioni suscettibili di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con annotazione nel Casellario informatico e rilevanti ai sensi dell'art.75, co. 1, lett. h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m., quali cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici provvede ad inserire nel Casellario informatico delle imprese qualificate le notizie e le informazioni, relative alle lettere da n) a t) dell'art.27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m. Le stazioni appaltanti devono trasmettere le relazioni sul comportamento delle imprese esecutrici dei lavori pubblici entro 30 giorni dalla data di compilazione del relativo conto finale previsto dall'art.173 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m. La relazione dettagliata sul comportamento delle imprese esecutrici di lavori pubblici deve essere inviata per i soli lavori conseguenti ad appalti di importo superiore a euro 150.000 e, nel caso di associazioni temporanee oppure di consorzi costituiti ai sensi dell'art.2602 c.c. o di gruppi europei di interesse economico di cui all'art.10, co.1, lettere d), e) ed e-bis) della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m., deve riguardare ciascuna delle imprese associate o consorziate. I soggetti di cui all'art.2, co.2, lett. c), della legge 11 febbraio 1994, n.109 e s. m. possono, con riferimento ad imprese che abbiano partecipato a gare da essi indette e ricadenti nella disciplina di cui alla legge stessa, richiedere all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici le notizie e le informazioni relative alle lettere da n) a t) dell'art.27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m. e contenute nel Casellario informatico, mentre possono conoscere direttamente i dati relativi alle lettere da a) a d) del citato art.27 in quanto questi sono resi pubblici tramite gli elenchi su base regionale.